

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2007	2006	
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n. 448 del 1998.....	66.818.340,89	52.863.441,82	13.954.899,07
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e paternità di cui alla legge n.53 del 2000.....	21.302.797,59	21.058.121,10	244.676,49
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 80, comma 2, della legge n.388/2000.....	20.271.080,35	26.809.284,38	-6.538.204,03
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art.71 della legge n.388/2000 e dell'art.8 del D.L.gs n.42/2006.....	181.889.780,37	185.822.845,00	-3.933.064,63
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e degranocitosi di cui all'art. n.39, comma 1, della legge n.448/2001.....	406.492,50	1.110.552,21	-704.059,71
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori delle aziende industriali dell'indotto automobilistico di cui all'art.1, comma 146, della legge n.311/2004.....	19.622.690,00	19.138.604,40	484.085,60
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo dell'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti per il mantenimento del salario:			
- art.5, comma 4, della legge n.236/1993.....	-	31.101,52	-31.101,52
- art.2, comma 1, della legge n.248/2001.....	-	3.466.910,24	-3.466.910,24
- art.1, comma 410, della legge n.266/2005.....	-	140.247.336,25	-140.247.336,25
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo dell'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni:			
-art.6, comma 4, della legge n.608/1996.....	-	11.785.133,40	-11.785.133,40
a riportare.....	310.311.181,70	462.333.330,32	-152.022.148,62

segue

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	2007	2006	
riporto.....	310.311.181,70	462.333.330,32	-152.022.148,62
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dall'incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici in favore dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art.38, comma 9, della legge n.289/2002.....	60.000.000,00	60.000.000,00	-
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a. di cui all'art.43 della legge n.488/1999.....	-	131.470.380,03	-131.470.380,03
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art.13, comma 2, lett. a) della legge n.80/2005.....	-	229.704.211,55	-229.704.211,55
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il pensionamento anticipato ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994.....	59.478.904,13	52.942.319,23	6.536.584,90
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno da parte dei Comuni di cui all'art.n.21 della legge n. 326/2003.....	3.798,18	-	3.798,18
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di maternità da parte dei Comuni di cui all'art.66 della legge n.448/1998 e successive disposizioni.....	42.329.077,11	-	42.329.077,11
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli sgravi contributivi ex D.M.5 agosto 1994 oggetto di contenzioso di cui all'art.1, comma 754, della legge n.296/2006	40.000.000,00	-	40.000.000,00
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dal contributo alle aziende per i trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Art.3 del D.I.n.14666/2007.....	58.669.505,97	-	58.669.505,97
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri derivanti dallo sgravio del contributo del Fondo di garanzia ex art.2, della legge n.297/1982 di cui all'art.1, comma 764, lett.a), punto 2), della legge n.296/2006.....	148.586.523,23	-	148.586.523,23
TOTALE ALLEGATO 26.....	719.378.990,32	936.450.241,13	-217.071.250,81

APPENDICE
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che hanno interessato la Gestione.

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 - Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

Articolo 1, comma 1 - Cassa integrazione per crisi aziendale.

Il presente comma consente la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo. In base all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l'erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, è di norma pari ad un periodo massimo di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

I presupposti della proroga sono:

- la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;
- la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori;
- l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del «concreto avvio», durante i primi 12 mesi dell'intervento ordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, del piano di gestione delle eccedenze di personale.(Allegato 9B)

Articolo 1-bis- Crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo.

Il presente articolo prevede misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, ed in particolare quella riguardante il personale Alitalia.

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005 il Ministero del lavoro può concedere sulla base di specifici accordi in sede governativa in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per 24 mesi al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.

Dalla data del 1.1.05 agli stessi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità.

A decorrere dalla stessa data i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di integrazioni salariali straordinarie e mobilità ivi compreso quanto previsto dall'art. 7 commi 1, 2 e 3 della legge 23 luglio 1991 n. 223.(Allegato 8 e 9B)

Legge 266/2005 art. 1, comma 268 – Ex dipendenti da imprese de settore minerario siciliano.

La legge finanziaria per il 2006, all'art. 1, comma 268, contiene una disposizione di interpretazione autentica. Con essa, la base di calcolo dei versamenti volontari disposta dalla legge regionale 8/1995 in favore dei dipendenti delle imprese del settore sali alcalini esodati ai sensi della legge regionale 42/75 è stata parificata a quella stabilita per i dipendenti del settore solfifero, anch'essi destinatari dei provvedimenti di esodo ai sensi della medesima legge regionale. Per questi ultimi, nella base di calcolo dei versamenti volontari effettuati d'ufficio dalla Regione siciliana al fine di consentirgli il raggiungimento del diritto a pensione, è considerata anche l'indennità straordinaria che faceva parte del "pacchetto" degli indennizzi connessi all'esodo; per i primi invece, a causa di un mancato raccordo normativo, tale indennità era rimasta fuori con conseguente minor misura del versamento volontario e, conseguentemente, della base pensionabile. Il ricalcolo della pensione avverrà automaticamente per i soggetti per i quali la prosecuzione volontaria è ancora in corso, mentre i pensionati con decorrenza precedente il 1° gennaio 2006 ed i soggetti che hanno perso il titolo alla prosecuzione volontaria hanno tempo sei mesi dal 17 data di emanazione della circolare, n. 27 del 17 febbraio 2006, per chiedere la revisione dei versamenti già effettuati. (ALLEGATO 9A e 16A)

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l'istituto della totalizzazione.

In particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
- l'art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia

complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

Il Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 ha dato attuazione alla predetta delega, introducendo una nuova disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi che di seguito si riporta.

L'Articolo 1 indica l'ambito di applicazione della totalizzazione relativo sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di anzianità, sinora escluse dalla disciplina della totalizzazione.

Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non sono già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali: assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima; enti previdenziali privati; gestione separata, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995; Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un'unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con la sola esclusione dei periodi assicurativi la cui durata è inferiore a sei anni: in tal caso per i soggetti interessati può operare l'istituto della ricongiunzione attraverso il quale il lavoratore che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche può ottenere l'unificazione, generalmente a titolo oneroso, delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra).

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici, ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica;
- possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

L'eventuale domanda di restituzione dei contributi, presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, preclude la possibilità di chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Articolo 7 - Fa decorrere dal 1° gennaio 2006 la facoltà di ricorrere alla totalizzazione. E' disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge 388 del 2000 e del relativo decreto di attuazione. E' peraltro fatta salva sia la disciplina previgente, qualora più favorevole, per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del provvedimento, sia le altre disposizioni in vigore in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Articolo 8- Reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'onere complessivo è valutato in 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

(ALLEGATO 9A)

Legge 9 marzo 2006, n.80, art. 34 sexies. *Proroga degli sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.*

L'art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80 riconosce alle imprese armatrici italiane, per le navi che esercitano attività di cabotaggio, l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 febbraio 1998, n. 30.

La misura dello sgravio è fissata dalla norma nel limite del 50 per cento per il biennio 2006- 2007, comunque nel rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.(ALLEGATO 9E)

Legge n. 81 del 11 marzo 2006, art. 1bis commi 1, 2 e 3. *Disposizioni in materia di contribuzione agricola.*

L'art. 1 al comma 1 prevede che per il triennio 2006-2008 gli aumenti delle aliquote contributive previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del Dlgs 146 del 1997 sono sospesi; si ricorda al riguardo che tale disposizione aveva stabilito il graduale allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, prevedendo l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo Fpld a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo Fpld a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell'aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.

Ai sensi del comma 1 della legge n. 81/2006, tali aumenti restano bloccati per il triennio 2006-2008, e ricominceranno a decorrere, dall'anno 2009.

Pertanto negli anni 2006, 2007 e 2008, l'aliquota del contributo per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto dai datori di lavoro agricolo che occupano operai resta ferma nelle misure previste per l'anno 2005.

L'art. 1, comma 2 ridefinisce, per il triennio 2006-2008, le agevolazioni a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno, nelle seguenti misure:

Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

Il comma 3 pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

(ALLEGATO 9E)

Legge 12 luglio 2006 n. 228, art. 1bis. *Proroga dei termini in materia di previdenza agricola.*

Il comma 1, proroga al 15 ottobre 2006 il termine previsto, dall'art. 1, comma 3 della legge n. 81/2006, per la riscossione ed il recupero dei contributi del settore agricolo dovuti alla data del 30 giugno 2005, sia per le imprese con dipendenti che per i lavoratori autonomi.

Il comma 3 quantifica in 2,5 milioni di euro l'onere a carico dello Stato conseguente a tale proroga. (ALLEGATO 9F)

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2006. *Perequazione automatica delle pensioni.*

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 19 dicembre 2006 è stata determinata, all'art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005 in misura pari al 1,7% dal 1° gennaio 2006.

Con lo stesso decreto, all'art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l'anno 2006 in misura pari al 2% dal 1° gennaio 2007, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione nell'anno successivo.

Poiché l'aliquota definitiva per la perequazione con effetto dal 1° gennaio 2006 è risultata pari a quella provvisoriamente fissata all'1,7

per cento, non è dovuto alcun conguaglio in conto 2006 per le pensioni in essere al 31/12/2005.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

Comma 11. Assegni per il nucleo familiare.

Il comma 11 ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare che di seguito vengono illustrate.

Il citato comma:

- alle lett. a) e b), prevede la rimodulazione, a decorrere dal 1.1.2007, della maggior parte delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione in esame. In particolare:
 - per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;
 - per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
 - per le altre tipologie di nuclei con figli (inabili o nuclei familiari orfanili con solo minori non inabili) gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15 per cento, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2007, fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.
- Alla lett. c), stabilisce poi che con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi degli assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle dei nuclei senza figli.
- Alla lett. d), prevede che, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), rilevano, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
- Alla lett. e), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli reddituali indicati dalla legge n. 153/88 disponendo, però, che essi troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008. (ALLEGATO 9C)

Comma 391: *agevolazione contributive per la pesca costiera e le acque interne.*

L'articolo 1, comma 391 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto la proroga per l'anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

Lo sgravio - originariamente introdotto dall'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - è rimasto fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente dovuta. (ALLEGATO 9E)

Commi da 742 a 746. Adeguamento degli apporti dello Stato per interventi assistenziali.

Le disposizioni contenute dai citati commi, definiscono per l'anno 2007 i trasferimenti, dal bilancio dello Stato all'INPS, per gli interventi assistenziali.

Tali trasferimenti sono incrementati, rispetto l'anno 2006, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale come stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995.

L'aumento complessivo per l'INPS è determinato in 583,46 milioni di euro, di cui:

a) 467,53 milioni di euro per il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale dei minatori;

115,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione artigiani e della gestione esercenti attività commerciali. Pertanto, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per il 2007 sono determinati in :

- 16.592,45 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera a);
- 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera b), per le pensioni di invalidità ante L.222/1984.

L'apporto dello Stato di 16.592,45 milioni di euro per le finalità di cui al punto lettera a), al netto delle somme da assegnate ai sensi dei commi 744 e 746 a:

Gestione speciale minatori	2,50
Gestione CDCM per trattamenti liquidati ante 1989	945,10
Gestione degli artigiani	440,98
Gestione degli esercenti le attività commerciali	426,49
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	6.229,64
Gestione CDCM	407,57

risulta pari a 8.140,17 ed è stato ripartito tra le Gestioni - seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 745 della legge 296/2006, che prevede quale unico criterio di riparto, il rapporto tra contribuzioni e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive

non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

Le percentuali di riparto, per l'anno 2007, con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2006, sono state fissate dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 27/11/2007 ed attribuite in favore:

- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
86,99%
- della Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni
13,01%

Applicando dette percentuali, gli importi dei trasferimenti risultano così determinati:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti	7.081,13
Gestione CDCM	1.059,04
Totale	8.140,17

Pertanto, i trasferimenti complessivi per il FPLD E CDCM, tenuto conto dell'esclusione dal predetto riparto, risultano essere pari a:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti	13.310,77
Gestione CDCM	1.466,61

(ALLEGATO 9A)

Comma 748. Trasferimenti per invalidi civili.

Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Comma 764 - Misure di carattere compensativo connesse alla perdita delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

La legge finanziaria ha anticipato, al 1° gennaio 2007, l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di previdenza complementare tramite l'utilizzo del TFR prevista dal decreto legislativo n. 252/2005. Il comma 764 estende le agevolazioni, previste a favore delle imprese i cui lavoratori dipendenti versino il TFR ai fondi pensione, anche all'ipotesi di trasferimento del TFR al nuovo Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (comma 755).

Le agevolazioni consistono:

- agevolazione fiscale: viene riconosciuta una deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) del TFR, che viene destinato alla previdenza integrativa o che viene versato nel fondo gestito dall'Inps (comma 755);
- agevolazione contributiva: la percentuale del TFR destinata alla previdenza complementare o al fondo di tesoreria, gestito dall'Inps, viene detratta, nella stessa misura, dalla percentuale del contributo dovuto al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR (art.2, legge 29 maggio 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni). Il contributo dello Stato, pari a 288 mln è evidenziato nell'ALLEGATO 9E.

Comma 773. Apprendistato.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Le suddette disposizioni si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota complessiva datoriale del 10 per cento è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

Per i periodi successivi al secondo anno, l'aliquota sarà pari al 10 per cento. Il contributo dello Stato, pari a 288 mln è evidenziato nell'ALLEGATO 9E.

Articolo 1, comma 793. *Riduzione contributiva per degli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia di Bolzano.*

Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia di Bolzano, anche nel caso che svolgano la loro attività presso il domicilio dell'assistito o presso il proprio domicilio, si applicano le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica.(ALLEGATO 9E)

Articolo 1, comma 1012. *Contributi previdenziali sospesi a seguito ne degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria.*

La disposizione proroga al 31 dicembre 2007 il termine dell'accertamento ed della riscossione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sospesi con gli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e articolo 2, comma 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908 del Ministero dell'interno.

Per gli oneri, si provvede a valere sullo stesso contributo previsto per l'anno 2007.(ALLEGATO 9F)

Comma 1086. *Interventi per il settore agricolo.*

Il comma 1086 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito al 31 marzo 2005, dalla legge n. 350/2003 per la rateizzazione per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali verificatisi entro il 30 settembre 2003, che non avessero provveduto, entro il termine stabilito, al pagamento, in tutto o in parte, dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011. (ALLEGATO 9F)

Comma 1157. *Sgravi contributi per assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione d'impresa.*

In via sperimentale per l'anno 2007, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, sono concessi ai datori di lavoro cessionari, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro con riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero, dipendenti dalle predette imprese, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 8 commi 4, 4 bis e dall'art. 25, comma 9 della legge 223/2001 (consistenti nel versamento dei contributi previsti per gli apprendisti e di un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore. Le misure incentivanti, che opereranno dalla data di effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda, sono

subordinate alla stipula in sede ministeriale di apposito accordo sindacale, il quale attesti la necessità dell'intervento al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori. (Allegato 9E)

Comma 1167. Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria.

Stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge 80 del 2005, in tema di livello attuale dell'indennità di disoccupazione previsti in via solo annuale, si applicano anche ai trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2007. La disposizione è diretta ad estendere gli incrementi di misura e di durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli, stabiliti dall'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 35/2005 convertito con modificazioni con legge n. 80/2005 in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, anche alle prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2007.

In tali termini per le nuove prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2007 la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni). Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. (ALLEGATO 9B)

Comma 1189. Mobilità lunga.

La disposizione prende in esame le imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

"Anche al fine di evitare il ricorso alla CIG straordinaria" prevede la collocazione in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007 per non più di 6 mila lavoratori. Si prevede che delle 6.000 unità lavorative interessate dalla disposizione, 1.000 unità siano riservate alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ed al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39. Si dispone inoltre che ulteriori 500 unità delle 6.000 unità complessive siano riservate alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia La procedura si

applica, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, compresa la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle aziende per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria.

Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni ante riforma Maroni, evitando l'innalzamento alla soglia minima di 60 anni per tutto il periodo della mobilità lunga. Le aziende devono presentare domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione dell'articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. (ALLEGATO 8 e ALLEGATO 9A)

Comma 1190 e 1191. Proroga ammortizzatori sociali

Il comma 1190 proroga, per l'anno 2007, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, l'analoga disposizione - in materia di concessione di ammortizzatori sociali in deroga - prevista dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Ministero del lavoro sensi del presente comma ha:

- disposto concessione anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in Sede Governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007;
- prorogato i trattamenti di CIGS, mobilità e Disoccupazione speciale edile concessi nel 2006, se i piani di gestione delle eccedenze, già definiti in specifici accordi in sede governativa, hanno comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006.

La misura dei trattamenti prorogati è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. (ALLEGATO 9B)

Comma 1211. Iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

La norma è diretta a consentire, anche per l'anno 2007, il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende che occupano anche meno di quindici dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in